

UN DISEGNO DI LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEBOLE, FRAMMENTATO E PRIVO DI STRATEGIA

Il disegno di legge annuale piccole e medie imprese, prima attuazione dello Statuto delle imprese e strumento pensato per dare continuità allo Small Business Act europeo, avrebbe dovuto rappresentare un passaggio centrale per rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano.

In una fase segnata dal rallentamento della produzione industriale, dalla contrazione dell'export e da crescenti tensioni internazionali, la legge annuale avrebbe potuto offrire una visione industriale capace di accompagnare le PMI nelle transizioni decisive: energetica, digitale, produttiva e organizzativa.

Diciamo “avrebbe dovuto” e “avrebbe potuto”, perché invece il testo approvato dalla Camera restituisce un impianto debole e frammentato, caratterizzato da una molteplicità di deleghe al Governo, da risorse limitate e da misure eterogenee che non compongono una strategia coerente.

Le disposizioni su reti d'impresa, credito, semplificazione, sicurezza sul lavoro, recensioni online, start-up e attrazione degli investimenti risultano scollegate tra loro e prive di una cornice industriale complessiva. In particolare, restano fuori dal perimetro del provvedimento le questioni strutturali che più incidono sulla competitività delle PMI: il costo dell'energia, l'accesso stabile ai mercati internazionali, il sostegno all'innovazione e alla ricerca applicata, il rafforzamento delle filiere produttive e la crescita dimensionale delle imprese minori.

Nel corso dell'esame parlamentare, il Partito Democratico ha scelto un approccio di merito e di responsabilità, presentando un ampio pacchetto di proposte emendative – oltre cento emendamenti – volte a correggere e rafforzare l'impianto del disegno di legge. Le proposte avanzate miravano, tra l'altro, a: potenziare e rendere strutturali le reti d'impresa; sostenere l'internazionalizzazione e l'export; introdurre strumenti dedicati per la transizione verde e digitale delle PMI; favorire il ricambio generazionale e la formazione; rafforzare l'accesso al credito e la ricerca applicata; accompagnare le imprese, in particolare nei settori più esposti, con politiche industriali mirate. Queste proposte, pur fondate su un'idea organica di sviluppo, sono state in larga parte respinte, senza un reale confronto di merito.

Un capitolo particolarmente significativo riguarda la filiera della moda. La versione del testo approvata dal Senato conteneva disposizioni che secondo il Partito Democratico e secondo numerose organizzazioni sindacali e territoriali rischiavano di produrre un arretramento sul piano della legalità e delle tutele del lavoro, introducendo meccanismi di certificazione tali da deresponsabilizzare i soggetti capofila della filiera e comprimere ulteriormente i segmenti più fragili della subfornitura.

Proprio su questo punto si è concentrata **una delle principali battaglie politiche del PD**, che ha portato, **nel corso dell'esame alla Camera**, alla **soppressione integrale** del Capo VI. Una modifica rilevante, perché ha permesso di **evitare l'introduzione di uno "scudo penale" normativo per i grandi committenti** e ha rimandato il tema a un confronto tecnico più approfondito.

Questo intervento correttivo, pur rappresentando un risultato politico importante sul piano della tutela della legalità e della qualità del lavoro, non è sufficiente a colmare le **carenze complessive del provvedimento**. La legge annuale sulle PMI rimane priva di risorse adeguate, fondata su deleghe ampie e poco misurabili, senza una governance chiara delle politiche industriali e senza strumenti all'altezza delle sfide che attendono il tessuto produttivo italiano. **L'assenza di una strategia su energia, innovazione, export e transizione ecologica** continua a pesare come un limite strutturale.

Per queste ragioni, pur avendo contribuito in modo determinante a correggere gli aspetti più critici del testo – a partire dal capitolo moda – il Partito Democratico ha espresso un **giudizio politico negativo** sull'impianto complessivo del disegno di legge, destinato a tornare **al Senato per una terza lettura** senza aver sciolto i nodi di fondo.

Un provvedimento che nel complesso, come ha sottolineato nella sua [dichiarazione di voto finale il deputato del PD Christian Di Sanzo](#), "non aiuta le PMI, non le protegge, non le orienta, non le accompagna nella competizione globale", quando invece l'Italia "ha bisogno di una politica industriale moderna, di una governance pubblica capace di orientare gli investimenti, di una strategia energetica basata su costi equi".

Il voto del Partito Democratico alla Camera, come in precedenza al Senato, è stato pertanto **contrario**: non per pregiudizio, ma per l'assenza di una visione industriale capace di dare certezze, prospettiva e futuro alle micro, piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura economica e sociale del Paese.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Legge annuale sulle piccole e medie imprese" [AC 2673](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla X Commissione Attività Produttive.

CAPO I – MISURE PER L'AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORI E PER IL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DELLE COMPETENZE

Agevolazioni fiscali per le reti di imprese (art. 1)

Si prevede, per il triennio **2026-2028**, il riconoscimento del **regime di sospensione d'imposta** in favore delle imprese che **stipulano o aderiscono a un contratto di rete**,

limitatamente alla **quota di utili accantonata ad apposita riserva** e destinata alla realizzazione degli **investimenti previsti dal programma comune di rete**.

In particolare, alle imprese aderenti a contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009, è riconosciuto il beneficio della **non concorrenza alla formazione del reddito imponibile** della quota di utili dell'esercizio, purché: tali utili siano **accantonati a riserva**; le risorse siano destinate al **fondo patrimoniale comune** o a un **patrimonio destinato all'affare**; gli investimenti previsti siano **realizzati entro l'esercizio successivo**.

Il beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni negli esercizi successivi: la riserva non deve essere utilizzata per finalità diverse dalla **copertura di perdite di esercizio**; non deve venir meno l'**adesione al contratto di rete**.

Modifiche al fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali (art. 2)

Si modifica la disciplina del **Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa**, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, precisando l'ambito soggettivo e oggettivo degli interventi ammissibili.

In particolare, si stabilisce che le **operazioni di salvataggio e ristrutturazione** relative a imprese titolari di **marchi storici di interesse nazionale**, iscritte nell'apposito registro, debbano riguardare imprese con **più di venti dipendenti**.

Si prevede inoltre che il Fondo possa essere utilizzato anche per l'**acquisizione** delle medesime imprese, qualora l'operazione sia effettuata da imprese anch'esse titolari di **marchi storici di interesse nazionale**, iscritte nel medesimo registro e operanti in **settori omogenei** rispetto a quello dell'impresa acquisita.

Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al settore della moda (art. 3)

Si interviene sulla disciplina relativa all'utilizzo delle risorse destinate agli **interventi di riconversione e riqualificazione produttiva** in aree industriali interessate da **crisi non complesse**, ridefinendone modalità e termini di affluenza.

Le risorse sono finalizzate a sostenere **programmi di sviluppo presentati dalle piccole e medie imprese della filiera della moda**, con particolare attenzione alle iniziative che prevedono **forme di aggregazione tra imprese**, anche al fine di rafforzarne la capacità produttiva, organizzativa e competitiva.

Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema e delega al Governo (art. 4)

Si dispone il **riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema**. La vigilanza, l'accertamento del rispetto dei requisiti mutualistici e il riconoscimento degli enti sono attribuiti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È conferita una delega al Governo per la disciplina del funzionamento e della vigilanza delle centrali consortili.

Consorzi stabili per gli appalti pubblici (art. 5)

Si interviene sulla **disciplina della qualificazione dei consorzi non necessari (volontari)** ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

La disposizione, introdotta **nel corso dell'esame al Senato**, modifica l'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, il **Codice dei contratti pubblici**, estendendo anche ai **consorzi stabili** la possibilità di partecipare alle procedure di gara **utilizzando requisiti propri**, ivi compresi i **mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio** nella disponibilità delle imprese consorziate che li costituiscono. Restano ferme l'applicazione degli articoli 94 e 95 del Codice, relativi alle cause di esclusione, nonché del comma 3 sempre dell'articolo 67, concernente i requisiti generali, le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale (art. 6)

Viene introdotta una **disciplina transitoria**, valida per gli anni **2026 e 2027** e nel limite massimo complessivo di **1.000 lavoratori**, che consente ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di datori di lavoro privati con **fino a 50 dipendenti** di trasformare il rapporto di lavoro **da tempo pieno a tempo parziale**.

La facoltà è riconosciuta ai lavoratori in possesso di **anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996** e dei requisiti idonei a conseguire, **entro il 1° gennaio 2028**, l'accesso alla **pensione di vecchiaia o anticipata**, da liquidarsi con il sistema di calcolo misto o contributivo (qualora sia stata esercitata la relativa opzione).

L'esercizio della facoltà, consentito fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, è accompagnato – entro specifici limiti di spesa e **fino al 31 dicembre 2027** o alla data di effettivo pensionamento se anteriore – dal riconoscimento di **benefici contributivi e previdenziali**, consistenti nell'integrazione dei versamenti contributivi, nella copertura pensionistica figurativa a carico della finanza pubblica e in un esonero contributivo.

Il riconoscimento dei benefici è subordinato alla **contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato**, anche agevolata, di **un lavoratore di età non superiore a 34 anni** per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione dell'orario.

CAPO II – ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi (art. 7)

Viene conferita al Governo una **delega legislativa** per la **razionalizzazione, il riordino e la semplificazione** della disciplina dei **confidi**.

La delega è esercitata mediante l'adozione di **uno o più decreti legislativi** entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei **principi e criteri direttivi** indicati dalla disposizione.

Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino (art. 8)

Si introducono modifiche alla disciplina della **cartolarizzazione dei crediti**, al fine di favorire la **valorizzazione finanziaria dei beni di magazzino**.

In particolare, si prevede: l'**estensione della disciplina** alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto **crediti futuri**, nonché ai **proventi derivanti dalla titolarità di beni mobili non registrati**; l'**inclusione**, nella destinazione patrimoniale a favore del finanziatore, anche dei **beni da cui originano i crediti oggetto dell'operazione**, compresi quelli derivanti dalla loro **combinazione o trasformazione**; la **possibilità di attribuire alla segregazione patrimoniale una veste societaria**, mediante il trasferimento dei beni a una **società veicolo di appoggio**.

CAPO III – SEMPLIFICAZIONI

Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per le macchine agricole (art. 9)

Si dispone l'**esonero dall'obbligo di assicurazione obbligatoria** per: i **carrelli elevatori** quando operano esclusivamente all'interno di **aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi**; gli **altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico** situate all'interno di **stazioni ferroviarie, aree portuali e aeroportuali**.

Nel corso dell'**esame al Senato**, l'esonero è stato **esteso anche alle macchine agricole** prive di immatricolazione o di idoneità alla circolazione, purché **utilizzate in spazi non accessibili al pubblico**.

Norme in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento ai modelli di organizzazione e di gestione e alla formazione e all'addestramento (art. 10, co. 1 e 2)

Si introducono modifiche alla disciplina generale in materia di **sicurezza sul lavoro** di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

In primo luogo, si interviene sulla disciplina dei **modelli di organizzazione e di gestione** idonei a escludere la responsabilità amministrativa dell'ente per taluni reati in materia di sicurezza sul lavoro. A tal fine, si prevede l'elaborazione, da parte dell'**INAIL**, di **modelli semplificati** destinati alle **micro, piccole e medie imprese**, nonché il supporto dell'**INAIL** alle stesse imprese nella fase di attuazione di tali modelli.

Si dispone inoltre che i **periodi di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale**, connessi a riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, rientrino tra le fattispecie che comportano l'**obbligo di erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro** nei confronti dei lavoratori interessati.

Vengono disciplinati anche gli **effetti della mancata partecipazione** ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro da parte dei lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale.

Nel corso dell'**esame al Senato**, è stato previsto che l'**addestramento specifico dei lavoratori**, nel caso in cui sia richiesto dalla normativa vigente, possa essere svolto anche mediante l'utilizzo di **tecnologie di simulazione**, in ambiente reale o virtuale.

Modalità di iscrizione all'INPS dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli (art. 10, co. 3)

Nel corso dell'**esame al Senato**, è stata introdotta una disposizione che consente ai **datori di lavoro agricolo** e ai **lavoratori autonomi agricoli** di provvedere direttamente all'**iscrizione all'INPS** e alle successive comunicazioni relative alle **variazioni o alla cessazione dell'attività**, in alternativa all'utilizzo del **sistema di comunicazione unica al registro delle imprese**. Si demanda all'INPS la definizione delle modalità attuative della disposizione.

Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile (art. 11)

Si interviene sulla disciplina della **salute e sicurezza sul lavoro** con riferimento alle prestazioni rese in **modalità di lavoro agile**, svolte in **ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro**.

In particolare, si chiarisce che l'adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'**obbligo di consegna al lavoratore interessato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, con **cadenza almeno annuale**, di una **informativa scritta** contenente l'individuazione dei **rischi generali** e dei **rischi specifici** connessi alla modalità di esecuzione della prestazione in lavoro agile, **assolve integralmente tutti gli obblighi di sicurezza applicabili** a tale modalità, compresi quelli relativi all'utilizzo dei videotermini.

È inoltre prevista l'introduzione di una **sanzione penale** in caso di **mancato adempimento** dell'obbligo di informativa annuale.

Ampliamento delle attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica (art. 12)

Nel corso dell'**esame al Senato**, si è disposta l'estensione dell'elenco delle **attrezzature di lavoro** soggette a **verifica periodica ai fini della sicurezza**, includendovi le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada utilizzate per operazioni in frutteto. Si prevede che la verifica di tali attrezzature sia effettuata con cadenza triennale.

Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA (art. 13)

Nel corso dell'**esame al Senato** si sono definiti gli operatori della **distribuzione di prodotti alimentari** nel **settore HORECA** e si sono stabiliti i requisiti per la relativa qualificazione. In particolare, si è disposto che almeno il 70 per cento dei ricavi conseguiti negli ultimi tre esercizi debba derivare dalla distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore di imprese operanti nei settori alberghiero, della ristorazione e del catering.

Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate (art. 14)

Si introducono modifiche alla legge n. 448 del 1998, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, intervenendo sui termini relativi alla facoltà dei **consorzi di sviluppo industriale** di procedere al **riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti connessi ad attività cessate**. In particolare, si dispone una **riduzione dei tempi** entro i quali tale facoltà può essere esercitata.

Delega al Governo per la riforma dell'artigianato (art. 15)

Si conferisce **al Governo** una **delega legislativa** finalizzata alla razionalizzazione, al riordino e all'aggiornamento della **disciplina dell'artigianato**, in attuazione dell'articolo 45, comma 2, della Costituzione, da esercitarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Si stabiliscono i **principi e criteri direttivi** cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, nonché la procedura di adozione dei decreti legislativi. Si prevede che la riforma sia attuata mediante modifica o integrazione delle disposizioni vigenti, abrogazione delle norme incompatibili e coordinamento formale e sostanziale con la normativa statale.

È inoltre conferita una delega ulteriore per l'adozione di **decreti legislativi correttivi e integrativi**, da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega principale.

Infine, si introduce una **clausola di invarianza finanziaria**, escludendo la possibilità di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimento all'artigianato nella pubblicità (art. 16)

Si introduce il **divieto di promuovere prodotti o servizi** contenenti riferimenti all'**artigianalità** da parte di **imprese** che **non** risultino **regolarmente iscritte all'albo** provinciale delle imprese artigiane ovvero che, in via subordinata, non realizzino direttamente i prodotti oggetto della comunicazione commerciale.

Caratteristiche e requisiti della birra (art. 17)

Si demanda a un decreto ministeriale la definizione di una nuova disciplina relativa alle **caratteristiche analitiche** e ai **requisiti qualitativi** delle diverse tipologie di **birra**, e alle modalità di accertamento dei medesimi requisiti.

CAPO IV – LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI

Finalità (art. 18)

Si stabilisce che il capo IV del disegno di legge sia volto a **contrastare le recensioni online illecite** relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle **imprese della ristorazione e del settore turistico** situate in Italia, nel rispetto delle norme costituzionali ed europee in materia di concorrenza, nonché del regolamento europeo sul mercato unico dei servizi digitali.

Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite (art. 19)

Si dispone che una **recensione online** è considerata **lecita solo se redatta entro trenta giorni** dall'effettivo utilizzo del prodotto o del servizio, da parte di soggetti che ne abbiano avuto **reale esperienza**, e se attinente all'esperienza effettivamente vissuta. Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione, la recensione cessa di essere lecita. È inoltre esclusa la liceità delle recensioni riconducibili a incentivi, diretti o indiretti, offerti dal fornitore del prodotto o servizio ovvero da soggetti terzi. Si riconosce infine al legale rappresentante della struttura recensita, o a un suo delegato, la **facoltà di segnalare le recensioni illecite secondo** le procedure previste dal **regolamento europeo sui servizi digitali (Digital Services Act)**.

Divieti (art. 20)

Si introduce il **divieto di compravendita di recensioni, apprezzamenti o interazioni online**, anche quando tali pratiche avvengano tra imprenditori e intermediari, a prescindere dalla loro effettiva diffusione. In caso di violazione del divieto, è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) la competenza all'esercizio dei **poteri di accertamento, investigativi e sanzionatori**, fatti salvi i profili di responsabilità penale previsti dall'ordinamento.

Linee guida e monitoraggio (art. 21)

Si disciplina la procedura di adozione di **linee guida** finalizzate a orientare le imprese nell'attuazione di misure idonee a **garantire la liceità delle recensioni pubblicate online**. È attribuito all'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** il compito di svolgere un'attività di **monitoraggio annuale** sull'applicazione della disciplina in materia di recensioni online, con particolare attenzione al fenomeno delle **recensioni illecite**, prevedendo la trasmissione di una relazione al Parlamento. È inoltre prevista la possibilità per le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture turistiche stabilite in Italia di ottenere il riconoscimento della **qualifica di "segnalatore attendibile"**, ai sensi della normativa europea sui servizi digitali. Il riconoscimento è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea e dalle disposizioni attuative adottate dall'AGCM.

Disposizioni transitorie (art. 22)

Si stabilisce che le **disposizioni** contenute nel Capo IV, “Lotta alle false recensioni”, **non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della legge**. La disciplina introdotta opera, dunque, esclusivamente per le recensioni pubblicate successivamente all’entrata in vigore del provvedimento.

Clausola di invarianza finanziaria (art. 23)

Si stabilisce che dall’attuazione delle disposizioni contenute nel Capo IV non derivano **nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. È inoltre previsto che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedano all’attuazione della disciplina con le **risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente**.

CAPO V – TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI START-UP INNOVATIVE

Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative (art. 24)

Si conferisce al **Governo** una **delega legislativa** per il riordino e il riassetto organico della disciplina vigente in materia di **start-up innovative, spin-off, PMI innovative, incubatori e acceleratori**, da attuarsi mediante l’adozione di un **testo unico**, nel rispetto dei **principi e criteri direttivi** puntualmente indicati dalla norma.

È disciplinata la **procedura di adozione** del decreto legislativo delegato, prevedendo altresì la possibilità di emanare **uno o più decreti correttivi e integrativi** entro i termini stabiliti.

È infine inserita una **clausola di invarianza finanziaria**, che esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese (art. 25)

Si modificano le disposizioni relative al **Garante per le micro, piccole e medie imprese**, di cui allo Statuto delle imprese, aggiornando l’elenco delle **comunicazioni della Commissione europea** di cui il Garante è tenuto a monitorare l’attuazione.

È inoltre introdotto un **nuovo approccio strutturato alla consultazione di esperti e portatori di interesse**, denominato *Reality Checks*, prevedendo che tale modalità sia utilizzata con regolarità nell’ambito del **tavolo di consultazione permanente** con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

CAPO VI – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Misure a favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti (art. 26)

Si estende ai **Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti e fino a 30 mila abitanti** l'ambito di applicazione del **regime opzionale di imposta sostitutiva** sui redditi delle persone fisiche titolari di pensioni di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

Si amplia l'ambito dei **compiti della segreteria tecnica** istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a supporto del **Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri**, includendo attività di valorizzazione e promozione dell'attrattività dei territori anche con riferimento ai **lavoratori stranieri, dipendenti o autonomi, che operano da remoto**, in coerenza con le finalità del relativo fondo.

Si integra la **composizione del Comitato** prevedendo la partecipazione di un **rappresentante del Ministero del Turismo**, con funzioni di coordinamento in materia di attrazione degli investimenti esteri.